



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

ASSOCIATI:

DOTT. GIORGIO REBONATO
*Dottore commercialista
Revisore legale*

DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO
*Dottore commercialista
Consulente del lavoro
Revisore legale*

DOTT. ALBERTO REBONATO
*Dottore commercialista
Revisore legale*

COLLABORATORI:

RAG. TERESA NEGRI
RAG. RICCARDO BOLOGNA
DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE
DOTT. MICHELE VENTURI

FATTURA ELETTRONICA IN PILLOLE
CASI PRATICI

CASO PRATICO N. 7

FATTURAZIONE DI FINE ANNO

L'agenzia delle Entrate ha precisato come devono essere trattate le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail.

L'Agenzia precisa che l'obbligo di fatturazione elettronica scatta per le fatture emesse a partire dal giorno 1 gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura.

Se la fattura è stata emessa nell'anno 2018 (la data della fattura è entro il 31.12.2018) può essere emessa in modalità cartacea, in quanto non ancora soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica.

Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura emessa nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in formato elettronico.

Come disposto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 2018, ricordiamo che la data di ricevimento della fattura è elemento qualificante per individuare il momento in cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA:

- se la fattura è ricevuta entro il 31.12.2018 la detrazione viene effettuata con le liquidazioni periodiche dell'anno 2018, ovvero in sede di dichiarazione IVA dell'anno 2018;
- se la fattura emessa nell'anno 2018, anche se cartacea, è ricevuta nell'anno 2019, il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere esercitato nel corso di tale anno.

ESEMPIO

“ Una fattura datata 31.12.2018 può essere trasmessa con le attuali modalità. L'imposizione IVA avrà competenza dicembre 2018 e pertanto dovrà essere versata entro il 16 gennaio, se mensile, ovvero entro il 16 marzo se trimestrale.

Per il ricevente, il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere esercitato nell'anno di effettivo ricevimento della fattura.